



**Tribunale ordinario di Vibo Valentia**  
**Settore Lavoro e Previdenza**

**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Il Tribunale ordinario di Vibo Valentia, nella persona del Giudice del Lavoro Ilario Nasso, ha emesso la seguente

**sentenza**

nel procedimento iscritto al n. 1918 del Reg. Gen. dell'anno 2018, riservato in decisione – previa discussione ex art. 429 c.p.c. – all'udienza del 6/2/2019, e vertente tra [REDACTED] – rappresentata e difesa, per procura in calce al ricorso introduttivo, dall'avvocato Vincenzo La Cava, del Foro di Messina), e il **Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, in persona del Ministro pro tempore** (C.F.: 80185250588 – rappresentato e difeso, per procura in atti, anche disgiuntamente ed ex art. 417 bis c.p.c., dai funzionari ministeriali Angela Solano e Vito Primerano).

1. Il ricorso è fondato.

2. [REDACTED] – assunta dal settembre [REDACTED] quale docente di Scuola dell'infanzia, con contratto a tempo indeterminato, e attualmente in servizio, per assegnazione provvisoria, presso [REDACTED] di Vibo Marina – agisce per l'accertamento del proprio diritto all'ottenimento della mobilità interprovinciale in termini prioritari, motivandola in ragione della propria qualità di familiare incaricata della continuativa assistenza di un congiunto, impossibilitato – ai sensi dell'art. 3, III c., l. 104/1992 – all'autonomo compimento degli atti della vita quotidiana.

2.1. A tal fine, ella invoca l'art 33, III e V cc., l. 104/1992, e a sostegno della propria domanda deduce: a) la condizione di handicap grave patita dal padre di [REDACTED]



controversia e del pregio dell'opera difensiva prestata, vanno ~~distante in favore del~~  
~~procuratore di parte~~ ~~spiega dichiarando nullità~~ ~~sono determinate secondo~~  
il prospetto seguente ~~la spesa a compensazione in misura pari a 1/3 della~~

<del>Compensi</del>	<del>300,00</del>
<del>Fiduciaria</del>	<del>500,00</del>
<del>Spese</del>	<del>500,00</del>
<del>Compensi</del>	<del>500,00</del>
<del>Compensi</del>	<del>500,00</del>
<del>Spese</del>	<del>500,00</del>
<del>Spese</del>	<del>500,00</del>

p.q.m.

uditi i procuratori delle parti costituite presenti in aula, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da ~~\_\_\_\_\_~~ nei confronti del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, in persona del I.r.p.t., ogni altra istanza ed eccezione disattese, così provvede:

- accoglie la domanda nel merito;
- per l'effetto, dichiara la nullità parziale dell'art. 13, par. IV, del Contratto Collettivo Nazionale Integrativo concernente la mobilità del personale docente, educativo ed A.T.A. per l'anno scolastico 2017/18, come prorogato per l'anno scolastico 2018/19 dall'Accordo ponte del 7 marzo 2018, limitatamente alla previsione secondo la quale «Per il figlio referente unico che assiste un genitore in presenza di coniuge o di altri figli, la precedenza nella mobilità provinciale prevista dalla l. 104/92 potrà essere fruita esclusivamente nelle operazioni di assegnazione provvisoria»;
- accerta la sussistenza, in favore di ~~\_\_\_\_\_~~, del diritto di precedenza di cui all'art. 33, V c., l. 104/1992;
- in conseguenza, condanna il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, in persona del I.r.p.t., al riconoscimento dell'anzidetta precedenza in favore di ~~\_\_\_\_\_~~, relativamente all'anno scolastico cui era riferita la domanda respinta dall'Amministrazione;
- condanna, infine, il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, in persona del I.r.p.t., alla rifusione delle spese di lite di controparte, complessivamente liquidate ~~\_\_\_\_\_~~



[REDACTED] eventuali spese documentate, e spese generali forfettarie al  
15%, come per legge: il tutto, [REDACTED] procuratore [REDACTED] etc,  
[REDACTED] [REDACTED]

Vibo Valentia, 6/2/2019.

Il Giudice del Lavoro  
Ilario Nasso

